Conto corrente con la Posta

Anno 77º — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952.
Approvazione del « Modus Vivendi » di carattere commerciale, stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia ed il Brasile il 14 agosto 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro, fra l'Italia e il Brasile, il 14 agosto 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al « Modus Vivendi » di carattere commerciale, stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 15 agosto 1936-XIV.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1936 - Anno XV, Atti del Governo, registro 379, foglio 65. — MANCINI.

L'Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro al Ministro degli affari esteri del Brasile.

1854-20 14 agosto 1936-XIV.

Signor Ministro,

Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano, avendo — come il Governo del Brasile — riconosciuta la convenienza reciproca di continuare ancora le attuali negoziazioni per un Trattato di commercio tra l'Italia e il Brasile, e non volendo creare, dopo il 15 corrente, nessuna soluzione di continuità nelle relazioni commer-

ciali tra i due Paesi, concorda a che queste, fino alla entrata in vigore del futuro Trattato, siano mantenute nel regime attuale, e regolate da un *Modus Vivendi* provvisorio, sulle basi seguenti:

Art. 1. — I due Paesi contraenti concordano di continuare ad applicare, reciprocamente, ai prodotti naturali o fabbricati originari dell'Italia e dei territori sottoposti alla sua sovranità, ed ugualmente ai prodotti naturali o fabbricati originari del Brasile, il trattamento doganale incondizionato e illimitato della Nazione più favorita.

Il trattamento di cui sopra non sarà applicabile: *a*) ai favori che ciascuno dei due Paesi contraenti abbia concesso o concederà nel futuro ai Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera; *b*) agli obblighi contratti da uno dei due Paesi contraenti in virtù di unione doganale, già conclusa o che sarà conclusa nel futuro.

Art. 2. — I due Paesi contraenti, per la durata del presente *Modus Vivendi*, continueranno a mantenere la situazione attuale, quanto al trattamento reciproco delle loro navi mercantili ed a tutto ciò che si riferisce alle esenzioni di imposte di transito.

Art. 3. — I pagamenti reciproci dei crediti commerciali continueranno ad essere regolati tra il Banco del Brasile e l'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero.

Art. 4. — Allo scopo di facilitare nei mercati europei il consumo del caffè brasiliano, l'Italia assume l'impegno di concedere facilitazioni speciali per deposito e transito del caffè medesimo nei porti di Genova e Trieste, secondo accordi da stabilire fra i due Paesi contrattanti.

Art. 5. — Il presente *Modus Vivendi* resterà in vigore fino alla conclusione del Trattato di commercio in negoziazione tra i due Paesi, ma potrà essere denunziato mediante preavviso di tre mesi.

Voglia gradire, Signor Ministro, ecc.

CANTALUPO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro degli affari esteri del Brasile all'Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro.

EC-54-890 (42) (96) Em, 14 de agosto de 1936.

Senhor Embaixador,

Tenho a honra de communicar a Vossa Excellencia que o Governo brasileiro, tendo, como o Governo italiano, reconhecido a conveniencia reciproca de continuar por mais algum tempo as actuaes negociaçoes para um Tratado de Commercio entre o Brasil e a Italia, e nao desejando crear, depois de 15 do corrente, nehuma soluçao de continuidade nas relaçoes commerciaes entre os dois paizes, concorda em que estas, até a entrada em vigor do futuro Tratado, sejam mantidas no regimen actual e reguladas por um *Modus Vivendi* provisorio nas base seguintes:

Art. 1. — Os dois Paizes contractantes concordam em continuar applicando, reciprocamente, aos productos, naturaes ou fabricados, originarios da Italia e dos territorios sujeitos à sua soberania, e igualmente aos productos, naturaes ou fabricados, originarios do Brasil, o tratamento aduaneiro, incondicional e illimitado da naçao mais favorecida.

O referido tratamento nao sera applicavel:

a) aos favores que qualquer dos paizes contractantes tenha concedido ou venha a conceder no futuro aos paizes limitrophes, para facilitar o trafego de frontiera;

b) as obrigaçoes contrahidas por um dos paizes contractantes em virtude de una Uniao Aduaneira, jà concluida ou que venha no futuro a ser concluida.

Art. 2. — Os dois paizes contractantes, durante a vigencia deste *Mòdus Vivendi*, continuarao, mantendo a situaçao actual quanto ao tratamento reciproco dos seus navios mercantes e a tudo quanto se refera as isençoes do imposto de transito.

Art. 3. — O pagamento reciproco dos creditos commerciaes continuara a ser regulato entre o Banco do Brasil e o Instituto nazionale dei cambi.

Art. 4. — Com o fim de facilitar, nos mercados europeus, o consumo do café brasileiro, a Italia assume o compromisso de conceder facilidades especiaes para fins de deposito e transito do mesmo café nos portos de Genova e Trieste, de accordo com regulamentos a serem convencionados entre os dois paiz es contractantes.

Art. 5. — O presente *Mòdus Vivendi* vigorera até a conclusao do Tratado de Commercio, em negociaçoes entres os dois paizes, mas poderà ser denunciado mediante aviso prévio de 3 mezes.

Aproviedo o ensejo para reiterar a Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta condera̧ao.

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi, stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-finlandese per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 12 dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 63. — MANCINI.

Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement finlandais* désireux de régler jusqu'à la conclusion d'un accord définitif entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki (Banque de Finlande) sont autorisés à régler en compensation les paiements rélatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir du 1er octobre 1936.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes, au nom du Suomen Pankki, compte dans lequel seront crédités les montats en lires versés par les débiteurs italiens en paiement de marchandises finlandaises importés en Italie à partir du 1er octobre 1936.

De même, auprès du Suomen Pankki il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte san intérêts en marks finlandais. Dans ce compte seront crédités les montants en marks finlandais versés par les débiteurs finlandais en paiement de marchandises italiennes importées en Finlande à partir du 1er octobre 1936.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki se donneront réciproquement, sans délai, avis des versements reçus des débiteurs respectifs, avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 3, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki sont autorisés à effectuer les payements aux créditeurs respectifs. L'avis de versement équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord provisoire.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 3.

La conversion en lires et respectivement en marks finlandais des montants à payer sera effectuée, sur la base du change entre la lire italienne et le mark finlandais fixé d'un commun acord, selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'article 6, en vigueur le jour du paiement.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandise d'origine italienne ou finlandaise, destinée à être importée en Finlande, respectivement en Italie, sera réglée selon des dispositions du présent Accord provisoire.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les Autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise, et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord provisoire.

Art. 6. — Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord provisoire, la conversion en lires et en marks finlandais se fera d'après les règles suivantes:

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le mark finlandais; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en marks finlandais, et respectivement, pour la conversion en marks finlandais des dettes libellées en lires.

b) Les dettes libellées en devise autre que la lire et le mark finlandais seront converties en marks finlandais en Finlande et en lires italiennes en Italie aux cours officiels d'Helsinki et de Rome respectivement, le jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués en conformité des dispositions visées aux lettres *a*) et *b*) ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur aurait éventuellement à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 7. — Les compensations privées déjà approuvés de la part de l'Italie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord provisoire ne seront pas soumises aux dispositions de l'Accord même.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des deux Intituts de compensation.

Art. 8. — Le présent Accord provisoire est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 9. — Le Gouvernement italien et le Gouvernement finlandais s'entendront sur les formes à adopter pour le règlement des dettes italiennes en Finlande et finlandaises en Italie relatives aux échanges commerciaux effectués entre les deux Pays avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord provisoire.

Art. 10. — Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel des comptes visés à l'art. 3.

Le solde qui résultera éventuellement en faveur de l'Italie sera tout d'abord utilisé pour le règlement des créances finlandaises arriérées.

En tout cas une première liquidation sera effectuée le 31 mars 1937.

Art. 11. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord provisoire.

Art. 12. — Le présent Accord provisoire entrera en vigueur à la date de sa signature et aura effet jusqu'au 31 mars 1937. Il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes trimestrielles s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord provisoire.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 28 septembre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *Finlande*: VON KNORRING. WALTER CRÄSBECK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi e del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 14 luglio 1924, atti stipulati in Roma il 26 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi di carattere commerciale stipulati fra l'Italia e la Jugoslavia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto rispettivamente ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 1 degli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 64 — MANCINI.

Accord entre le Royaume de l'Italie et le Royaume Yougoslavie pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement yougoslave* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiementes y affèrents sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximun possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Yougoslavie sont autorisés à regler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre le deux Pays, à partir du 1er octobre 1936.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2, les versements des débiteurs italiens et yougoslaves pour des marchandises originaires et en provenance de Yougoslavie, respectivement d'Italie, seront effectués, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, en Italie en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero; en Yougoslavie en dinars auprès de la Banque Nationale de Yougoslavie.

Art. 4. — Auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero il sera ouvert au nom de la Banque Nationale de Yougoslavie un compte « nouveau » sans intérêts en lires italiennes.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au crédit de ce comte les montats qui seront versés par les importateurs italiens de marchandises yougoslaves comme prix de ces marchandises, selon ce qui est prévu à l'art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au débit du compte susdit les montants des ordres de paiement en lires italiennes que la Banque Nationale de Yougoslavie émettra en relation avec les versements effectués, d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs yougoslaves de marchandises italiennes.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou yougoslave, destinées à être importées en Yougoslavie, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement, ces avances doivent être insérées dans le contrat d'achat de marchandises, correspondre aux usages commerciaux et, le cas échéant, se référer à une licenze d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à regler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 7. — En ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en dinars se fera d'après les règles suivantes:

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Yougoslavie fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le dinar; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en dinars, réspectivement, pour la conversion en dinars des dettes libellées en lires.

b) Les dettes libellées en devises autres que la lire et le dinar seront converties en dinars en Yougoslavie et en lires en Italie aux cours officiel de la Bourse de Beograd respectivement de celle de Rome, du jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués suivant les disposition des lettres *a*) et *b*) ci-dessus ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 8. — Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et en dinars en Yougoslavie, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en lires des montants en dinars versés par les débiteurs yougoslaves aura lieu auprès de la Banque Nationale de Yougoslavie qui, en conséquence, transmettra à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des ordres de paiement en lires italiennes. Pour la conversion en lires indiquée ci-dessus la Banque Nationale de Yougoslavie appliquera le change entre la lire et le dinar fixé d'un commun accord d'après les dispositions visées à la lettre *a*) de l'art. 7.

Art. 9. — Les compensations privées en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront pas soumises à ses dispositions.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des deux Institut de compensation.

Art. 10. — Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit.

Art. 11. — Le Gouvernement yougoslave et le Gouvernement italien s'entendront sur les modalités à adopter pour le réglement des dettes italiennes en Yougoslavie et yougoslaves en Italie, relatives aux échanges commerciaux effectués entre le deux Pays, avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 12. — A la fin de la durée du présent Accord les deux Gouvernements s'entendront sur les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte prévu à l'art. 3.

Art. 13. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Yougoslavie se mettront d'accord sur les modalités techniques nècessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 14. — Le présent Accord sera applicable au réglement des créances relatives aux marchandises importées en Italie et en Yougoslavie, à partir du 1er octobre 1936.

Il entrera en viguer à la date de ce jour et aura effet jusq'au 31 mars 1937.

Il s'entendra renouvelé par tacite reconduction de trimestre en trimestre, s'il n'est pas denoncé au moins un mois avant la fin de chaque trimestre.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait a Rome, en double exemplaire, le 26 septembre 1936.

Pour *l'Italie*:
CIANO.

Pour la *Yougoslavie*:
Y. DOUTCHITCH.
M. PILJA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes-Croates-Slovenes du 14 juillet 1924.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et dè navigation signè a Belgrade entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes-Croates-Slovenes le 14 juillet 1924.

I.

Le Gouvernement italien renonce au droit conventionnel établi par le Traité de commerce et de navigation susdit pour la position suivante du tarif yougoslave:

104/4 Huile de Coton — Dinars 30.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les istruments de ratification seront échangés a Beograd.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application, à titre provvisoire, par échange de notes dans le plus bref délai possible.

Il restera exécutoire jusqu'a l'échéange du Traité du 14 juillet 1924 auquel il se rapport.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 26 septembre 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO.

Pour la *Jougoslavie*:
Y. DOUTCHITCH.
M. PILJA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1936-XV, n. 1955.
Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti il R. decreto-legge 12 giugno 1932, n. 903, la legge 22 dicembre 1932, n. 933, ed il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che apportano modifiche alla predetta legge;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, che approva il regolamento relativo alla detta legge;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste costitutivi dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura nelle provincie di Bologna, Cuneo, Ferrara, Modena, Napoli, Rovigo, Torino;

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1934 costitutivo della Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura;

Visti i Regi decreti-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, e 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, per la disciplina della produzione e del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo delle colture di cotone e la produzione dei succedanei;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura (Federcanapa) è affidato il compito di coordinare e vigilare con unità di direttive e di organizzazione la produzione ed il mercato della canapa prodotta nel Regno.

Art. 2. — I Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura eserciteranno le funzioni loro affidate anche nelle zone non comprese nei limiti attuali della propria circoscrizione. Tali zone saranno di volta in volta aggregate ai Consorzi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Federcanapa, e ciò fino a quando nelle zone stesse non sia stata effettuata separata costituzione di Consorzio.

Art. 3. — La Federcanapa, entro il mese di novembre di ogni anno, sulla base dei risultati della produzione conseguita e delle eventuali rimanenze in paese delle annate precedenti e delle possibilità di collocamento di queste presso l'industria nazionale e con le richieste dell'estero, predisporrà un piano per le semine della campagna successiva allo scopo di disciplinare la produzione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere della Federcanapa, fisserà con proprio decreto le superfici da coltivarsi in ogni singola Provincia.

La Federcanapa, a mezzo dei Consorzi dipendenti, distribuirà ad ogni azienda la licenza di coltivazione come pure la licenza per la produzione delle relative sementi.

Nell'assegnare tali licenze la Federcanapa terrà presenti le domande che perverranno a tale scopo, avuto riguardo alle coltivazioni effettuate nelle precedenti annate.

Solo le aziende in possesso di licenza possono e devono effettuare le coltivazioni.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore le licenze potranno essere annullate dalla Federcanapa.

La Federcanapa dovrà istituire un rigoroso controllo delle superfici coltivate e contro i trasgressori si procederà a norma dell'articolo 23 del presente decreto.

Art. 4. — La Federcanapa predisporrà a mezzo di Consorzi provinciali gli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili di produzione nazionale.

Il funzionamento degli ammassi sarà regolato dalle presenti norme e da quelle di attuazione proposte dalla Federcanapa e approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto Ministeriale.

La Federcanapa dispone dei quantitativi di prodotto ammassati dai Consorzi provinciali.

Art. 5. — La gestione tecnico-amministrativa-contabile degli ammassi deve essere nettamente distinta dalla gestione e dalla contabilità generale dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura.

Detta gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione di cinque membri nominati dalla Commissione amministrativa del Consorzio fra i maggiori interessati, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati.

Con delibera della Commissione amministrativa i membri stessi possono essere in ogni tempo sostituiti.

Il funzionamento del Consiglio sarà regolato da norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6. — Tutta la canapa di produzione nazionale deve essere conferita agli ammassi provinciali per la vendita collettiva secondo le norme di cui al presente decreto.

Sotto la denominazione canapa si intendono la canapa in bacchetta non macerata, la canapa verde stigliata, la canapa macerata, le stoppe, gli scarti e i canaponi.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della canapa che deve essere conferita.

I detentori di canapa potranno anche cedere a prezzo finito il loro prodotto agli ammassi secondo le norme che potranno essere emanate in esecuzione del capoverso dell'art. 4.

Art. 7. — Gli agricoltori devono notificare al Consorzio competente, entro il termine che per ogni Provincia sarà stabilito ogni anno, con apposita delibera del Consorzio stesso ed in ogni caso non oltre 20 giorni dalla ultimazione della lavorazione, la quantità di canapa prodotta che devono conferire indicando la quantità esatta ed il luogo nel quale è conservato il prodotto.

La consegna effettiva avverrà successivamente alla notifica, su richiesta del Consorzio. Fino al momento della consegna il conferente risponde a titolo di depositario della canapa conferita.

Il Consorzio può consentire che la canapa sia custodita temporaneamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde ugualmente, a titolo di depositario, della canapa custodita.

Le quantità eventualmente non consegnate all'ammasso perchè riconosciute dal Consorzio competente come destinate per uso famigliare e che successivamente risultassero eccedenti, potranno essere conferite all'ammasso in qualsiasi momento.

Art. 8. — La canapa conferita all'ammasso rimane di proprietà del conferente. Il conferente attribuisce al Consorzio mandato irrevocabile per la vendita.

I diritti dei terzi non potranno essere fatti valere che sul ricavo della vendita del prodotto e previo regolare atto di notifica al Consorzio.

Art. 9. — All'atto della consegna il Consorzio rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente la indicazione della quantità, qualità e caratteristiche della canapa conferita.

Il Consorzio risponde del prodotto ricevuto, della sua conservazione e della preservazione dai danni di incendio mediante apposita assicurazione.

Art. 10. — Il Consorzio, al fine di ottenere il finanziamento necessario per concedere anticipi ai conferenti all'ammasso, ha facoltà di dare in garanzia la canapa ammassata unicamente agli Istituti autorizzati per l'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegno di prima categoria.

L'operazione è privilegiata sulla canapa conferita e sul ricavo della vendita con privilegio che segue immediatamente quello per i prestiti agrari di conduzione previsto dalla legge 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8, comma primo, e successiva modificazione.

Le operazioni di finanziamento a favore del compratore non possono essere eseguite che dalle altre aziende di credito.

Art. 11. — Il Consorzio deve versare all'Istituto finanziatore le somme anticipate sulla canapa conferita, appena hanno luogo le vendite, al fine di estinguere la sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia avuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione a fronte di anticipazioni concesse ai Consorzi, deve estinguere tali sovvenzioni via via che incassa dai Consorzi il ricavo delle vendite.

Art. 12. — La ripartizione finale del ricavo delle vendite fra i conferenti ha luogo, dedotte le spese, al momento dell'esaurimento degli ammassi provinciali sulla base della media dei prezzi realizzati e, ove gli ammassi non siano esauriti al 15 settembre di ogni anno, si procede, non oltre il 30 ottobre, al riparto delle somme ricavate per le quantità vendute a quella data.

La canapa residuata andrà a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

Art. 13. — Il riparto finale si effettua con un rendiconto generale predisposto sui rendiconti degli ammassi provinciali e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federcanapa.

Art. 14. — Gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso e di finanziamento sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio, e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali.

Le spese di magazzinaggio, custodia, conservazione e lavorazione, assicurazione incendi, trasporti, nonchè gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti all'ammasso.

Art. 15. — Alla Federcanapa devono essere comunicati dai singoli Consorzi i movimenti di entrata e di uscita dell'ammasso e quant'altro può interessare gli ammassi stessi.

Art. 16. — E' fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo sementi di canapa di fare denuncia con lettera raccomandata, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Federcampa, delle sementi detenute, indicando la qualità e quantità delle sementi, il proprietario, il luogo ove esse sono conservate e la loro destinazione.

Art. 17. — L'importazione dei semi di canapa, a qualsiasi uso siano destinati, non può essere effettuata che a mezzo della Federcanapa.

Art. 18. — La produzione delle sementi di canapa può essere affidata ovvero ordinata dalla Federcanapa ad aziende e coltivatori di determinate zone prescelte dalla Federcanapa stessa.

Le determinazioni della Federcanapa sono obbligatorie per gli interessati, salvo ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

Art. 19. — La Federcanapa provvederà, ove occorra, all'attrezzatura tecnica per la selezione e la lavorazione delle varie qualità di semente, valendosi anche della collaborazione degli Istituti sperimentali esistenti.

La Federazione stessa costituirà appositi Comitati per lo studio sperimentale della migliore adattabilità delle diverse varietà delle sementi alle zone agrarie del Regno.

Art. 20. — I prezzi di vendita delle sementi di canapa saranno determinati dalla Federcanapa ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21. — La Federcanapa presenterà per l'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni le modifiche allo statuto attualmente vigente al fine di adeguarlo alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge.

Art. 22. — Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, sarà punito con l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza e, ove ciò non possa essere determinato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 23. — Le contravvenzioni alle norme del presente decreto possono essere accertate anche dal personale della Federcanapa che sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 76. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1936-XV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Rappresentanza della Compagnia di assicurazione « Il Mondo ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Rappresentanza generale con sede in Milano della Compagnia di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Parigi, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Rappresentanza generale di assicurazione sulla vita con sede in Milano, della Compagnia « Il Mondo », con sede in Parigi

a) Tariffa mista a premio annuo, relativo all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(5749)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 11 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

(5758)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso in data 11 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

(5759)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 14 novembre 1936-XV ha presentato all'Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

(5760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli da nominativi al portatore.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato cons. 3,50% n. 403770 di annue L. 406, intestato a Sacco Lucia di Giuseppe, nubile, domiciliata in Matera (Potenza); vincolato per dote militare e civile.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3740)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti S. Nicola di Mileto (Catanzaro), in liquidazione.

L'anno 1936-XV, il giorno 7 del mese di novembre, in Mileto, nella casa di abitazione del cav. Antonio Colloca, non avendo la Cassa predetta una propria sede sociale, si è riunito, dietro convocazione del commissario liquidatore, sig. avv. Guglielmo Russo, il Comitato di sorveglianza in persona dei signori avv. Silvio Colloca, avv. Francesco Naccari, cav. Antonio Colloca, allo scopo di procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso e ciò a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

È anche presente il commissario liquidatore sig. avv. Guglielmo Russo.

Procedutosi a votazione il Comitato nomina a presidente il cav. Antonio Colloca ad unanimità di voti. Del che è verbale.

Avv. Silvio Colloca - Avv. Francesco Naccari - Cav. Antonio Colloca.

(5761)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al concorso per ammissione di allievi alla prima classe della Regia Accademia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV, che bandisce un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 70 allievi alla prima classe della Regia Accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1936-XIV che aumenta da 70 a 150 il numero dei posti messi a concorso col decreto sopracitato;
Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1936-XIV, che proroga il termine della presentazione delle domande per la partecipazione al concorso anzidetto, al 15 settembre 1936-XIV;

Decreta:

Articolo unico. — Il numero dei posti per gli allievi della prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, messi a concorso con il proprio decreto 30 maggio 1936-XIV, e con quello successivo 10 luglio 1936-XIV, è aumentato da 150 a 300.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5765)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni (Decreto Ministeriale 19 ottobre 1936-XIV).

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11° gruppo *B*) nel ruolo dei Servizi speciali delle Corporazioni.

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - (Divisione I), via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di licenza.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3. — A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 l'età massima è elevata a 39 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 43 anni.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza da istituto medio di secondo grado anche ottenuto ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quello avanti indicato, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, e di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato gli invalidi di guerra.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Detti certificati dovranno avere il visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P. N. F. nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito ante-Marcia su Roma.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire inoltre alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico

militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1° Nozioni di diritto civile e di diritto commerciale.

2° Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

La prova orale si svolgerà anche sul programma delle prove scritte e inoltre su nozioni di diritto amministrativo e su elementi di statistica e di economia.

Art. 5. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 4 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7. — Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 8. — I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di vice coadiutori aggiunti in prova (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice coadiutori aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Se non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

(5723)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti n. 8368 in data 12 giugno 1936-XIV col quale veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per n. 12 posti vacanti di medico condotto e n. 8526 del 12 giugno 1936-XIV relativo alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;

Vista la nota n. 4644 del 14 agosto u. s. con la quale il podestà di Mombercelli comunica che il dott. Cagno Giovanni ha rinunciato alla nomina di medico condotto nel predetto comune di Mombercelli;

Vista la nota n. 2423 del 14 ottobre u. s. con la quale il podestà di Casorzo riferisce che il dott. Giuseppe Cardinale è decaduto dalla nomina di medico condotto per non aver preso servizio entro il termine fissato;

Considerato che i dottori Norzi Carlo e Musso Achille, i quali seguono immediatamente nella graduatoria i dottori Cagno e Cardinale, hanno fatto conoscere dopo essere stati opportunamente interpellati, di accettare la nomina a medico condotto per le sedi rispettivamente di Mombercelli e Casorzo;

Viste le domande degli interessati;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Norzi Carlo è dichiarato vincitore del concorso per la sede di Mombercelli, e il dott. Musso Achille per la sede di Casorzo.

I podestà di Mombercelli e di Casorzo sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BOLTRAFFIO.

(5745)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.